



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca	- Presidente rel
dott. Pierangela Bellingeri	- Giudice
dott. Paola Salmaso	- Giudice

nel procedimento n. 214/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Piazza Sabrina (cod.fisc. PZZSRN70S54E512A), con l'avv. Elisa Maccacaro
- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Piazza Sabrina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Legnago (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che la ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà

(dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Barbara Maria De Rosa la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, la Piazza è attualmente lavoratrice dipendente e, pur avendo svolto in passato attività imprenditoriale alla quale è quasi integralmente riconducibile l'attuale indebitamento, l'impresa individuale di cui era titolare (ditta Pieffe di Piazza Sabrina) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 6.3.2017 (cfr visura sub. doc. 8), sicché la ricorrente non potrebbe essere più sottoposta a liquidazione giudiziale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, la Piazza è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, la Piazza è gravata da debiti (verso l'Erario e gli enti previdenziali, nonché verso fornitori ed istituti di credito) per complessivi euro 457.273,46, non essendo proprietaria di beni immobili o mobili registrati ed essendo solo titolare (come risulta dalle buste paga in atti) di un reddito netto da lavoro dipendente di circa **euro 650/700,00** mensili (per 13 mensilità) che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue



sostanze non è assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui è gravata, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che la ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche dal marito e da un figlio convivente non ancora economicamente autosufficiente) per complessivi di **euro 2.900,00 mensili**, verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi, tenuto conto anche della spesa di mantenimento stimata dall'Istat per un analogo nucleo familiare. Come risulta comprovato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, il marito della ricorrente è percettore di uno reddito da lavoratore autonomo che, considerando la media degli ultimi tre anni, ammonta a circa euro 2.400/2.500,00 mensili. Pertanto, al netto del contributo del marito (quantificabile prudenzialmente in euro 2.450,00 mensili), la Piazza deve destinare al mantenimento proprio e della famiglia un importo pari a circa 450,00 euro mensili. In tale importo di euro 450,00, pertanto, va quantificata la quota di stipendio che la Piazza potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro 450,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima mensilità) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;

rilevato che la ricorrente è titolare e beneficiaria di polizza assicurativa sulla vita (n. 22432085) con Alleanza assicurazioni e che la stessa si è impegnata a riscattare tale polizza ed a mettere a disposizione dei creditori anche l'importo di euro 8.000,00 (in deroga alle disposizioni di legge che consentirebbero di sottrarre tale importo dai beni acquisibili alla massa attiva della procedura: cfr Cass. 8271/08 e Cass. 12261/16);

ritenuto, quindi, che essendovi la effettiva prospettiva di acquisizione di somme da destinare ai creditori (quote di reddito e valore di riscatto della polizza) sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti il limite sopra indicato siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro della ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto alla ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 450,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in

relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l’orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l’apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all’apertura; 4) qualora sia dichiarata l’esdebitazione, l’attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell’attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall’art. 281, c. 5 CCII si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell’art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell’art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell’esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell’attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l’esdebitazione non sia riconosciuta, la procedura prosegue, anche con l’apprensione delle ulteriori quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei

presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, ai fini del futuro riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, la debitrice dovrà precisare e documentare in modo più analitico le circostanze che hanno determinato la attuale condizione di sovraindebitamento (con particolare riguardo alla genesi ed alle tempistiche dell'indebitamento verso l'Erario e gli Enti previdenziali, che costituisce la parte prevalente del debito), in modo da consentire (prima al gestore ai fini del parere che dovrà rendere e quindi al Tribunale ai fini della sua decisione) di verificare se la genesi del sovraindebitamento sia stata o meno incolpevole;

ritenuto, infine, che sia opportuno precisare già in questa sede che, per le condivisibili ragioni evidenziate dal Tribunale di Milano con provvedimento del 29.3.24, est. Agnese (nonché da Trib. Arezzo 8.5.2024, est. Pani), nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC debba essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Il che comporta: a) che tale compenso unitario debba essere liquidato dal Giudice a fine procedura (art. 275, c. 3 CCII) e che a tal fine possa solo tenersi conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; b) che, conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso; c) che in corso di procedura, su istanza

dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Piazza Sabrina (cod.fisc. PZZSRN70S54E512A)**, nata a Legnago (Vr) il 14.11.1970 e ivi residente in via Slavacchio n. 10/a;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Barbara Maria De Rosa;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di Piazza Sabrina per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 450,00 mensili. Di conseguenza la ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 450,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 450,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità, la somma di euro 8000,00 che sarà ottenuta a seguito del riscatto della polizza assicurativa sulla vita ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;

- 9) dispone che il liquidatore:**

- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e alla Piazza una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 29.8.2024

Il Presidente est

dott. Luigi Pagliuca

*Copia conforme a quella esistente nel fascicolo
Telematico. Inviato al n. 64/2024 Liq. Controllata CCI*

VERONA, 04-9-2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)

Luigi

